



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot. / Stato Civ.

Napoli, data del protocollo

AI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA
DI NAPOLI

CIRCOLARE N. 3 /2019 Stato Civile

Oggetto: Disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) . Risposta Quesito.

Si trascrive la risposta del Ministero dell'Interno - Direzione centrale per i Servizi Demografici - Ufficio II Stato Civile in merito alla richiesta di chiarimenti , formulata dal Comune di Anacapri, circa la consegna delle DAT presso l'Ufficio di stato civile da parte di una cittadina "non vedente".

In particolare, è stato chiesto alla predetta Direzione Centrale se l'interessata, in possesso una di carta d'identità non sottoscritta "per la sua condizione", possa consegnare una DAT, sottoscritta in modo guidato, oppure se possa presentare la DAT attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano di comunicare.

E' stato chiesto, inoltre, se l'interessata possa sottoscrivere con la stessa modalità "guidata" l'atto nel quale il marito, che a sua volta intende presentare una DAT, la nomina come propria "fiduciaria", ex art 4 della legge n. 219/2017.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, in linea generale, osserva che l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 dispone che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

L'art. 2 della legge 3 febbraio 1975, n.18, recante "Provvedimenti a favore dei ciechi" prevede che "la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse" e che su espressa richiesta, la persona affetta da cecità, possa far partecipare un'altra persona di sua fiducia al compimento degli atti di cui all'articolo 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato.

Le disposizioni normative di cui alla legge n. 18/1975, sono espressamente previste per le scritture private, e per orientamento consolidatosi nel tempo, non sono ritenute applicabili anche agli atti pubblici, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale.

Ciò premesso, Il Ministero dell'interno, tornando agli specifici quesiti posti, ritiene, innanzitutto, che la persona affetta da cecità, in quanto pienamente capace di agire, non debba fare ricorso alla videoregistrazione, la quale è una modalità rivolta a coloro che non siano in grado di comunicare.

Inoltre, la predetta Direzione Centrale ritiene che l'interessata possa sottoscrivere in



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

autonomia la DAT redatta con scrittura privata ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, eventualmente facendosi assistere da altra persona, e consegnarla personalmente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

È precluso, infatti, all'ufficiale dello stato civile partecipare alla redazione della disposizione stessa, dovendosi limitare a svolgere i compiti assegnatigli dalla legge 219/2017, e cioè, verificare l'identità del disponente, ricevere la DAT, ed assicurarsi che sia tale e contenga la firma autografa del disponente (nella fattispecie apposta con le modalità previste dalla legge n. 18/1975) e che lo stesso risieda nel comune.

In relazione a quanto sopra illustrato, si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza degli uffici Demografici.

IL DIRIGENTE AREA II BIS f.f.
VICE PREFETTO
(A. Nigro)

FV